




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO DA PARTE DELLA SVIZZERA

SECONDO RAPPORTO VOLONTARIO DEL CONSIGLIO FEDERALE

DEL 23 OTTOBRE 2024



Prefazione

In occasione del mio discorso dinanzi alla 33^a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa tenutasi il 9 dicembre 2019 a Ginevra ho invitato gli Stati a redigere rapporti volontari sullo stato di attuazione del diritto internazionale umanitario (DIU) a livello nazionale. Il primo rapporto di questo genere è stato pubblicato dalla Svizzera nel 2020. Ora sono lieto di presentarvi la versione aggiornata di tale rapporto, che testimonia la determinazione del nostro Paese a compiere continui progressi nell'attuazione nazionale del DIU.

Il rapporto mostra l'approccio della Svizzera e la versione aggiornata ne delinea l'evoluzione, analizzando gli sviluppi nell'attuazione del DIU a livello nazionale, individuando le nuove sfide e proponendo misure pragmatiche per affrontarle. Questo documento promuove il dialogo sia all'interno della Svizzera che tra gli Stati sulle modalità per rafforzare il rispetto del DIU allo scopo di proteggere meglio le vittime dei conflitti armati in tutto il mondo, conformemente all'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e anche all'obiettivo di «rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo» sancito nel preambolo della Costituzione federale. Il rispetto del DIU è nell'interesse di tutte e tutti noi e implica il nostro impegno e la nostra responsabilizzazione.

In quanto Stato neutrale con una lunga tradizione umanitaria nonché depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera ha un rapporto particolare con il DIU. La prima Convenzione di Ginevra del 1864, che quest'anno compie 160 anni e che è stata redatta su iniziativa del Governo svizzero, segna l'inizio del DIU moderno. Quest'anno ricorre inoltre il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra così come le conosciamo oggi. Adottate alla fine della Seconda guerra mondiale, sono strumenti fondamentali e universalmente ratificati. A 75 anni dalla loro adozione, rimangono più attuali che mai e rappresentano l'impegno congiunto degli Stati a rispettare principi umanitari comuni, sottolineando così l'importanza di condividere iniziative e obblighi al servizio di questa causa.



Il presente rapporto è stato elaborato dal Comitato interpartimentale per il diritto internazionale umanitario e adottato dal Consiglio federale. Incoraggiamo gli Stati a prendere iniziative simili, così da instaurare un dialogo proficuo sull'attuazione del DIU. Insieme possiamo identificare soluzioni comuni per superare le sfide attuali e future, affinché il DIU continui a fungere da faro di speranza nei momenti più bui. Il rispetto e l'attuazione del DIU non sono facoltativi bensì obbligatori. Salvano vite e contribuiscono alla pace e alla sicurezza.

Ignazio Cassis
Consigliere federale

Capo del Dipartimento federale
degli affari esteri

Indice

Prefazione	3
Sommario	5
Glossario	7
1 Introduzione	9
1.1 Definizione	9
1.2 Norme del DIU applicabili alla Svizzera	10
2 Protezione specifica	11
2.1 Emblema della Croce Rossa	11
2.2 Beni culturali	12
3 Regolamentazione dei mezzi e dei metodi di guerra	14
3.1 Regolamentazione specifica di talune armi	14
3.2 Procedura di valutazione delle nuove armi	15
3.3 Commercio internazionale di armi	16
3.4 Società militari e di sicurezza private	17
4 Perseguimento penale delle violazioni gravi del DIU	18
4.1 Autorità nazionali di perseguimento penale	18
4.2 Impegno sul piano internazionale	20
5 Diffusione e formazione in DIU	21
6 Sostegno all'attuazione del DIU	23
6.1 Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario	23
6.2 Croce Rossa Svizzera	23
6.3 Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti	25
7 Altre misure per garantire il rispetto del DIU	26
8 Tematiche di attualità	28
8.1 Nuove tecnologie	28
8.2 Consiglio di sicurezza e DIU	28
8.3 Deroghe per limitare l'impatto delle sanzioni sugli aiuti umanitari	28
8.4 Persone scomparse	28
Conclusione	29
Allegato: Trattati in vigore e misure di attuazione (Svizzera)	30

Sommario

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e dal DIU consuetudinario, gli Stati devono rispettare e far rispettare il DIU. Tale obbligo è valido sia sul piano interno che su quello esterno. A livello interno gli Stati devono adottare misure per garantire il rispetto del DIU da parte delle proprie forze armate, di altre persone o gruppi che agiscono a nome loro e delle loro popolazioni. A livello esterno devono non solo astenersi dall'incoraggiare, dall'aiutare o dal sostenere le parti coinvolte in un conflitto armato a violare il DIU, ma anche fare tutto ciò che è ragionevolmente in loro potere per prevenirne le violazioni o porre fine a queste ultime.

Il presente rapporto, che è una versione aggiornata del primo rapporto volontario della Svizzera del 12 agosto 2020, fornisce una panoramica sull'attuazione del DIU da parte del Paese. È stato elaborato dal Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario (Comitato interdipartimentale) e adottato dal Consiglio federale (ossia il Governo svizzero). In vista della sua redazione, il Comitato interdipartimentale aveva organizzato un incontro con esponenti della società civile, tra cui rappresentanti di organizzazioni non governative, del mondo accademico, del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e della Croce Rossa Svizzera (CRS). Diviso in otto capitoli, analizza i principali esempi di buone pratiche e le sfide nei rispettivi ambiti. Di seguito sono elencati i temi chiave affrontati.

- 1. Introduzione:** il rapporto offre una visione d'insieme dei trattati di DIU in vigore in Svizzera. Spiega come il Paese integra il DIU nel proprio sistema giuridico e fornisce una panoramica delle norme nazionali pertinenti¹.
- 2. Protezione specifica:** la Svizzera ha adottato misure volte a garantire un uso corretto dell'emblema della Croce Rossa e a salvaguardare i beni culturali, in modo tale da assicurare loro la protezione specifica prevista dal DIU.
- 3. Regolamentazione dei mezzi e dei metodi di guerra:** le norme del DIU relative alla condotta delle ostilità regolamentano e limitano i mezzi e i metodi di guerra – tra cui

le armi – che le parti coinvolte in un conflitto armato possono utilizzare. La Svizzera è parte di una serie di trattati che vietano o limitano l'uso di determinate armi. Ha inoltre elaborato una procedura di valutazione dei nuovi mezzi e metodi di guerra e impone restrizioni alle esportazioni di materiale bellico e ai servizi di sicurezza privati.

- 4. Perseguimento penale di gravi violazioni del DIU:** le violazioni gravi del DIU sono crimini di guerra. Il loro perseguimento è di fondamentale importanza per garantire il rispetto del DIU. Chi commette tali reati deve essere perseguito e punito dagli Stati. La Svizzera dispone della legislazione, degli strumenti e dei meccanismi necessari per perseguire i crimini di guerra a livello nazionale. Sul piano internazionale si impegna a lottare contro l'impunità.
- 5. Diffusione e formazione in DIU:** per garantire il rispetto del DIU, gli Stati devono adoperarsi affinché sia conosciuto. Pertanto, la Svizzera ha integrato lo studio del DIU nei programmi d'istruzione militare. L'Esercito svizzero dispone anche di consiglieri giuridici specializzati in DIU che assistono i comandanti.
- 6. Sostegno all'attuazione del DIU:** alcuni organismi possono assistere le autorità nazionali nell'attuazione del DIU. Conformemente alla raccomandazione derivante dalla 26ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la Svizzera ha istituito il Comitato interdipartimentale per assistere il proprio Governo nell'attuazione e nella diffusione del DIU, in collaborazione con la CRS. Inoltre, la Svizzera assicura il segretariato della Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (IHFFC) e la sostiene in maniera proattiva.
- 7. Altre misure per assicurare il rispetto del DIU:** la Svizzera ha adottato una serie di misure giuridiche e pratiche per assicurare il rispetto del DIU a livello interno ed esterno e incoraggia le parti coinvolte in conflitti armati a rispettare le norme del DIU, in particolare quelle relative alla protezione della popolazione civile e delle persone fuori combattimento, alla protezione della missione medica e all'accesso umanitario. Inoltre, sostiene i processi volti a prevenire e affrontare le violazioni gravi del DIU e, in determinate situazioni, ricorre ad azioni diplomatiche e denuncia le violazioni commesse.

¹ La tabella allegata contiene un elenco degli strumenti legislativi di attuazione e delle altre misure adottate dalla Svizzera, con i riferimenti ai siti web pertinenti, compresi quelli relativi alla protezione delle vittime di conflitti armati, dei bambini e delle persone scomparse.

8. Tematiche di attualità: questo nuovo capitolo, incluso nella versione aggiornata del rapporto volontario, affronta una selezione di tematiche di attualità che riflettono alcune sfide contemporanee nell'attuazione del DIU. Ne fanno parte le nuove tecnologie, il DIU in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, le deroghe umanitarie nell'ambito dell'attuazione delle sanzioni e la problematica delle persone scomparse nei conflitti armati. Questo capitolo illustra le iniziative prese dalla Svizzera per rispondere a queste sfide.

La redazione del rapporto volontario e il suo aggiornamento hanno rafforzato il dialogo all'interno del Comitato interdipartimentale sull'attuazione del DIU da parte della Svizzera, permettendo così una comprensione condivisa delle buone pratiche e delle principali sfide. Su questa base il Comitato interdipartimentale ha adottato un piano d'azione che include misure concrete finalizzate a rafforzare l'azione della Svizzera in favore del DIU. Una di queste misure consiste nel sostenere le altre commissioni nazionali di DIU nella redazione dei loro rapporti volontari. La Svizzera incoraggia tutti gli Stati a svolgere questo esercizio, che consente di arricchire il dialogo interstatale sulle migliori pratiche e sulle misure necessarie per promuovere il rispetto e l'attuazione del DIU. Quest'ultimo ne uscirebbe rafforzato, garantendo una migliore protezione delle vittime dei conflitti armati.

Glossario

art.	Articolo
ATT	Trattato sul commercio delle armi
CAC	Convenzione del 13 gennaio 1993 sulle armi chimiche
CCW	Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
CESP	Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (sezione del DFAE)
CICR	Comitato internazionale della Croce Rossa
Comitato interdipartimentale	Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario
CP	Codice penale svizzero
CPI	Corte penale internazionale
CPM	Codice penale militare
CRS	Croce Rossa Svizzera
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DIDU	Diritto internazionale dei diritti umani
DIU	Diritto internazionale umanitario
ICoC	Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
ICoCA	Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
IHFFC	Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti
LPBC	Legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza
LPSP	Legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
OPAC	Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PA I	Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)
PA II	Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II)
PBC	Protezione dei beni culturali
PMSC	Società militari e di sicurezza private
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura



1 Introduzione

1.1 Definizione

Il DIU, chiamato anche diritto dei conflitti armati o diritto internazionale bellico (*jus in bello*), è l'insieme delle norme che limita le conseguenze dei conflitti armati. Protegge determinate categorie di persone e beni e restringe l'impiego di taluni mezzi e metodi di guerra.

Il DIU è applicabile unicamente in caso di conflitti armati. I conflitti armati possono essere «internazionali» – se a contrapporsi sono due o più Stati – o «non internazionali» – se lo scontro avviene tra forze governative e gruppi armati organizzati oppure tra diversi gruppi armati organizzati. Il DIU non disciplina situazioni di tensioni interne o di disordini interni, come gli atti isolati di violenza, e si applica a tutte le parti dal momento in cui scoppia un conflitto armato, indipendentemente dalla sua legittimazione, dal suo riconoscimento o dalle cause del ricorso alla violenza.

Il DIU si basa su trattati di diritto internazionale e sul diritto internazionale consuetudinario². Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi tre Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005 ne costituiscono i pilastri. Questi strumenti fondamentali sono completati da altri trattati di DIU che vietano o limitano l'impiego di specifici mezzi e metodi di guerra, proteggono determinate categorie di persone e beni o regolamentano la responsabilità penale.

L'obbligo di attuare il DIU spetta in primo luogo agli Stati. Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e dal DIU consuetudinario, gli Stati devono rispettare e far rispettare il DIU. Inoltre, devono adottare una serie di misure giuridiche e pratiche – sia in tempo di pace che durante i conflitti armati – per assicurare l'attuazione di quest'insieme di norme.

→ Per ulteriori informazioni sul DIU, sul suo campo di applicazione, le sue fonti e la sua relazione con altre branche del diritto internazionale, come quella dei diritti umani (DIDU), consultare l'opuscolo [ABC del diritto internazionale umanitario](#) e le pagine Internet corrispondenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e della Croce Rossa Svizzera (CRS).

² Per avere una visione d'insieme consultare il sito del CICR: (i) la [banca dati dei trattati di DIU](#) e (ii) lo [studio del CICR sul DIU consuetudinario](#).

1.2 Norme del DIU applicabili alla Svizzera

Oltre alle Convenzioni di Ginevra e ai relativi Protocolli aggiuntivi, la Svizzera è parte di una serie di trattati concernenti il DIU, tra cui la Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, la Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, la Convenzione del 13 gennaio 1993 sulle armi chimiche e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 17 luglio 1998.

L'integrazione del DIU in un sistema giuridico nazionale è una sfida sul piano legale e politico che dipende dalle procedure nazionali. In Svizzera vige un sistema monista: dal momento in cui un trattato di diritto internazionale entra in vigore e viene ratificato dal Paese, le norme che contiene diventano parte dell'ordinamento giuridico nazionale. Contrariamente


a quanto avviene in un sistema dualista³, in generale⁴ non occorre trasporre una norma internazionale nel diritto interno tramite un atto legislativo supplementare. Inoltre, la Svizzera è vincolata al rispetto del DIU consuetudinario, che è costituito da norme derivanti da una «pratica generale accettata come diritto» e si applica agli Stati indipendentemente dalla loro adesione a trattati specifici.

Buone pratiche

Numerosi trattati di diritto internazionale contengono norme di carattere programmatico, che devono essere concretizzate dal legislatore nazionale. Per questo motivo il Consiglio federale verifica, prima della ratifica di un trattato, che il diritto interno sia conforme alle disposizioni ivi contenute. In materia di DIU, l'entrata in vigore di numerosi trattati ha portato all'adozione di leggi nazionali di attuazione⁵.

- 3 In un sistema dualista, le norme internazionali devono essere trasposte nel diritto nazionale con un atto legislativo affinché possano avere forza di legge. Il Regno Unito, per esempio, è un Paese in cui vige il sistema dualista.
- 4 Le norme di diritto internazionale sufficientemente concrete e precise affinché le persone fisiche e giuridiche ne possano dedurre diritti e doveri sulla base dei quali avviare eventualmente un'azione legale dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative sono direttamente applicabili. Le norme di tipo programmatico, ossia le disposizioni che si rivolgono agli Stati, non sono invece direttamente applicabili e devono essere concretizzate dal legislatore prima che sia possibile richiamarsi ad esse dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie.
- 5 Per avere una panoramica dei trattati di DIU in vigore in Svizzera e delle misure di attuazione, comprese le leggi nazionali pertinenti, consultare l'allegato.

Foto: Archivio federale svizzero



2 Protezione specifica

Durante i conflitti armati il DIU protegge sia le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità sia i beni di carattere civile. Determinate categorie di persone⁶ e di beni⁷ beneficiano inoltre di una protezione specifica che a volte richiede l'uso di segni distintivi. La Svizzera ha adottato misure che mirano a garantire un uso corretto dell'emblema della Croce Rossa (2.1) e a salvaguardare i beni culturali (2.2).

2.1 Emblema della Croce Rossa

Quadro giuridico del DIU

Il DIU riconosce quattro tipi di emblemi: la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, il Cristallo Rosso e il Leone e Sole Rossi su fondo bianco. Oggigiorno solo i primi tre emblemi sono utilizzati. Conformemente alle Convenzioni di Ginevra e ai relativi Protocolli aggiuntivi, gli usi principali degli emblemi sono due. In periodo di conflitto armato sono il segno visibile della protezione accordata al personale, alle unità e ai mezzi di trasporto sanitari (secondo l'uso «a titolo protettivo»). Gli emblemi sono inoltre utilizzati dalle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per identificarsi (secondo l'uso «a titolo indicativo»). È importante che gli emblemi siano chiaramente definiti per evitare il rischio di confusione, ed è inoltre fondamentale proteggerli, dato che qualsivoglia abuso può, anche in tempo di pace, nuocere all'efficacia e alla protezione dei servizi sanitari e dell'aiuto umanitario. Per questo motivo nella legislazione di ogni Stato deve essere chiarito il corretto utilizzo degli emblemi.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La protezione dell'emblema è assicurata in primo luogo dalla [legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa](#) (RS 232.22). Questa legge definisce il personale e il materiale che possono essere contrassegnati dagli emblemi a titolo protettivo durante i conflitti armati. Stabilisce inoltre che l'uso a titolo indicativo degli emblemi è riservato esclusivamente agli organismi internazionali e svizzeri della Croce Rossa. Per prevenire ogni abuso, la legge vieta e sanziona gli usi non autorizzati degli emblemi. I due principali tipi di abuso riconosciuti sono

l'uso di un'imitazione (utilizzo di un simbolo che, per la sua forma e/o il suo colore, rischia di essere confuso con uno dei segni distintivi) e l'uso abusivo (utilizzo dell'emblema da parte di entità o persone non autorizzate, tra cui farmacie e medici privati).



Foto: CICR (Thierry Gassmann)

Buone pratiche

La CRS svolge un ruolo chiave nel vigilare sull'uso corretto dell'emblema. In caso di uso abusivo, il [regolamento del 28 giugno 2014 sull'emblema della Croce Rossa](#) (RS 232.221) prevede all'articolo 7 che la CRS adotti le misure necessarie, tra cui la denuncia per iscritto. Dal momento in cui viene a conoscenza di un caso d'imitazione o di uso abusivo, la CRS intima per posta alla persona, all'azienda o all'istituzione di rinunciare a esporre il contrassegno in questione (ritirando un articolo, modificando un logo ecc.). In caso di rifiuto di adottare le misure richieste, la CRS avvia una procedura civile o penale. Il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema in Svizzera, ha precisato che la CRS, come Società nazionale del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, gode del diritto esclusivo di utilizzare l'emblema della Croce Rossa in Svizzera e che è l'unica organizzazione a poter autorizzare terzi a usare tale emblema nel rispetto di determinate condizioni⁸. È pertanto vietato a terzi usare una croce rossa su fondo bianco, di qualsivoglia forma o colore, per le loro esigenze.

⁶ Tra cui il personale sanitario, i feriti, i malati, i dispersi, le donne, i bambini, i profughi e i giornalisti.

⁷ I mezzi di trasporto, le unità sanitarie, i beni culturali, le infrastrutture di protezione civile, i beni indispensabili per la sopravvivenza della popolazione civile, l'ambiente naturale, le opere e le infrastrutture che contengono forze pericolose (come le centrali nucleari o le dighe).

⁸ [Estratto della sentenza della 1ª Corte di diritto civile](#) per la causa A. SA contro Verein Schweizerisches Rotes Kreuz (ricorso in materia civile) 4A_41/2014 del 20 maggio 2014.

2.2 Beni culturali

Quadro giuridico del DIU

Il DIU prevede vari livelli di protezione dei beni culturali (PBC). Secondo la Convenzione dell'Aia del 1954 (art. 2; RS 0.520.3) e i suoi due Protocolli aggiuntivi del 1954 (RS 0.520.32) e del 1999 (RS 0.520.33), in caso di conflitto armato i beni culturali beneficiano di una protezione generale che si fonda sull'obbligo di rispettarli e di salvaguardarli⁹. Le misure preparatorie adottate in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali comprendono in special modo la redazione di un inventario, la pianificazione di misure di emergenza, la marcatura con un contrassegno (scudo azzurro e bianco, art. 16 della Convenzione) e la nomina di autorità competenti in materia di PBC¹⁰. Oltre alla protezione generale di cui all'articolo 2 della Convenzione, determinati beni culturali possono beneficiare di una protezione speciale o rafforzata¹¹.

9 I Protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra contengono inoltre disposizioni relative alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (cfr. art. 53 PA I e art. 16 PA II).

10 Cfr. art. 5 del secondo Protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954.

11 I beni culturali che non sono usati per fini militari e che si trovano a una distanza adeguata da punti che costituiscono un obiettivo militare importante possono essere sottoposti a una «**protezione speciale**». Questo conferisce loro l'immunità da ogni atto di ostilità verso gli stessi e da ogni uso per fini militari (cfr. cap. II della Convenzione). Il secondo Protocollo del 1999 introduce un nuovo sistema di «**protezione rafforzata**» che si applica unicamente a beni culturali che rivestono una grande importanza per l'umanità e che non sono utilizzati per scopi militari. Affinché un bene culturale possa beneficiare di questa protezione, le autorità dello Stato in cui si trova il bene devono richiederne l'iscrizione nell'[Elenco dei beni culturali sotto protezione rafforzata](#) redatto dal Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (cfr. cap. III del secondo Protocollo).

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La Svizzera è parte di tutti i trattati di DIU riguardanti la PBC in caso di conflitto armato (v. allegato). L'attuazione degli obblighi internazionali è assicurata dalla [legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza](#) (LPBC; RS 520.3)¹². La Confederazione e i Cantoni hanno il compito di operare in questo ambito con il sostegno di numerose istituzioni e associazioni culturali.

Al fine di proteggere i beni culturali dalle potenziali conseguenze di un conflitto armato, i responsabili della PBC hanno adottato varie misure preventive¹³. Per garantirne il rispetto, la LPBC prevede di sanzionare penalmente l'uso abusivo del contrassegno come pure il perturbamento e l'impedimento dell'esecuzione di misure di protezione.

12 Il campo di applicazione di questa legge non si limita ai conflitti armati, ma include anche la PBC in caso di catastrofi naturali o situazioni d'emergenza.

13 Queste misure comprendono (i) la tenuta di un inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale, (ii) la realizzazione di copie e di documentazioni di sicurezza su microfilm e l'immagazzinamento in un luogo sicuro che permetta così la ricostruzione di beni culturali danneggiati o distrutti, (iii) la creazione e la manutenzione di rifugi e depositi protetti tecnicamente attrezzati per l'immagazzinamento di beni culturali danneggiati o distrutti, (iv) la gestione dei rischi e la realizzazione di piani d'emergenza in caso di catastrofi o sinistri, (v) il contrassegno di beni culturali già in tempi di pace – secondo la LPBC e l'ordinanza del DDPS del 14 novembre 2021 sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (RS 520.312) – e (vi) l'istruzione e la formazione dei militari, del personale della protezione civile, delle istituzioni culturali e della popolazione civile in materia di PBC.



Foto: DDPS

Buone pratiche

Nel corso degli anni la Svizzera ha sviluppato misure innovative nel settore della PBC. L'inventario dei circa 3436 beni culturali d'importanza nazionale può essere consultato nel [geoportale federale](#). Questa piattaforma facilita la localizzazione dei beni culturali sul territorio svizzero e permette di identificare le potenziali minacce naturali. Oltre alle misure definite dai trattati di DIU, la LPBC prevede la possibilità di accogliere, in un deposito protetto (*safe haven*) in Svizzera, beni culturali in pericolo provenienti da altri Paesi. In questo contesto la Svizzera può mettere a disposizione di altri Stati un deposito protetto per i beni culturali minacciati da un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d'emergenza. Attualmente sono circa 327 i depositi, sparsi in tutta la Svizzera, messi a disposizione per proteggere i beni culturali materiali d'importanza nazionale.

A livello internazionale la Svizzera promuove l'universalizzazione e l'attuazione della Convenzione dell'Aia del 1954 e dei suoi due Protocolli aggiuntivi. Partecipa ai lavori degli organi direttivi e ad altri eventi¹⁴ associati e sostiene l'operato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), che ne è depositaria. Promuove il dialogo politico sulla PBC¹⁵, la formazione in materia di PBC nell'ambito delle operazioni di mantenimento della pace e l'adozione di legislazioni nazionali di attuazione tramite le commissioni nazionali di DIU¹⁶. Inoltre, sostiene l'Alleanza internazionale per la protezione del patrimonio nelle zone di conflitto (ALIPH), principale fondo mondiale di sostegno alla tutela del patrimonio nelle zone di conflitto e post-conflitto, con sede a Ginevra. In parallelo la Svizzera mette a disposizione le proprie conoscenze nel settore della protezione del patrimonio culturale minacciato e condivide le sue competenze in materia d'inventari, di microfilm e d'istruzione del personale civile e militare con molti Stati, istituzioni culturali e università.

Il Consiglio federale ha adottato la [Strategia in materia di protezione del patrimonio culturale minacciato 2019–2023](#), che puntava a favorire le sinergie in seno all'Amministrazione federale e a orientare gli ambiti d'intervento della Svizzera in termini di competenze, sostegno e partecipazione agli organismi internazionali in questo campo. A titolo di esempio, il sostegno della Svizzera a progetti concreti di protezione e di ricostruzione del patrimonio culturale in Ucraina e in Libano si sono fondati su detta strategia. L'obiettivo è perpetuare i principi della strategia e seguirne gli sviluppi all'interno di un quadro rinnovato.



Foto: DDPS

Sfide

La conservazione a lungo termine dei beni culturali digitali necessita di nuove strategie e di metodi molto diversi da quelli utilizzati per la conservazione dei beni materiali. La questione delle collezioni digitalizzate è stata sollevata nel quadro della revisione dell'inventario oggetto della PBC (2016–2021). La Strategia in materia di protezione del patrimonio culturale minacciato 2019–2023 prevede anche lo sviluppo di un progetto di deposito per i beni culturali digitali volto a realizzare un'infrastruttura che protegga i dati in caso di catastrofi o situazioni d'emergenza. La perpetuazione dei principi della Strategia in materia di protezione del patrimonio culturale minacciato 2019–2023 comprende iniziative in risposta alle sfide contemporanee legate alla protezione dei beni culturali nei conflitti armati, soprattutto per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale digitale. Tali iniziative saranno portate avanti in un quadro rinnovato.

¹⁴ Per esempio la conferenza «Cultural heritage & Peace» all'Aia in occasione del 70° anniversario della Convenzione nel maggio del 2024.

¹⁵ Per esempio, in occasione del 20° anniversario del secondo Protocollo nell'aprile del 2019 la Svizzera ha ospitato a Ginevra una [conferenza internazionale dell'UNESCO](#), che ha visto riuniti rappresentanti degli Stati, esperti e altre parti interessate per uno scambio di opinioni sui successi e sulle sfide in relazione alla PBC.

¹⁶ Per ulteriori informazioni sul ruolo delle commissioni nazionali di DIU v. cap. 6.1.

3 Regolamentazione dei mezzi e dei metodi di guerra

Le norme di DIU relative alla condotta delle ostilità regolamentano e limitano i mezzi e i metodi di guerra – tra cui le armi – che le parti coinvolte in un conflitto armato possono utilizzare¹⁷. La Svizzera è parte di una serie di trattati che vietano o limitano l'uso di determinate armi (3.1), ha introdotto una procedura di valutazione dei nuovi mezzi e metodi di guerra (3.2) e impone restrizioni alle esportazioni di materiale bellico (3.3) e ai servizi di sicurezza privati (3.4)¹⁸.

3.1 Regolamentazione specifica di talune armi

Quadro giuridico del DIU

In generale, il DIU vieta l'impiego di armi capaci di causare mali superflui o di colpire indistintamente¹⁹. È inoltre vietato l'impiego di mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale²⁰. Nel corso degli anni trattati specifici hanno proibito l'uso di determinate armi a causa dei loro effetti devastanti²¹. Si tratta, per esempio, di armi biologiche e chimiche, laser accecanti, mine antiuomo e munizioni a grappolo. Alcuni di questi divieti sono disciplinati dal diritto internazionale consuetudinario²².

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La Svizzera, che è parte di una serie di trattati che vietano o limitano l'impiego di determinate armi, ha adottato anche numerose misure legislative e amministrative di attuazione sul piano nazionale per rispettare i propri impegni (per l'elenco completo dei trattati in vigore e delle misure di attuazione v. l'allegato al presente rapporto). Per esempio, nel 2012, in

seguito alla ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo, ha rivisto la [legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico](#) (LMB; RS 514.51)²³. Ha inoltre distrutto le sue scorte di munizioni a grappolo. A livello penale, la Svizzera ha adottato le disposizioni legislative necessarie per punire le violazioni gravi del DIU sanzionabili in virtù dei trattati relativi alle armi²⁴.

Buone pratiche

L'impegno della Svizzera è disciplinato dalla [Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025](#), che definisce cinque campi d'azione prioritari: (i) le armi nucleari²⁵, (ii) le armi chimiche e biologiche, (iii) le armi convenzionali, (iv) le armi autonome e (v) il cibernazio e lo spazio extra-atmosferico.

La Svizzera si impegna a eliminare completamente le armi atomiche, biologiche, chimiche o radioattive (le cosiddette armi «ABC»). Per quanto riguarda le armi chimiche, la Svizzera si adopera a rafforzare l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) con sede all'Aia, che vigila sull'attuazione della Convenzione del 13 gennaio 1993 sulle armi chimiche (CAC) da parte degli Stati membri, e sostiene i meccanismi volti a chiarire i casi di presunto uso di tali armi e a identificarne i responsabili (p. es. la «[squadra di investigazione e identificazione](#)» in Siria). Una decisione presa nel 2021 nell'ambito della Conferenza degli Stati Parte della CAC, su iniziativa di vari Paesi tra cui la Svizzera, ribadisce che l'uso aerosolizzato di sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale non è conforme alla CAC²⁶.

Per quanto concerne le armi classiche, la Svizzera si adopera da diversi anni per un mondo senza mine antiuomo né munizioni a grappolo come pure per la bonifica delle zone contaminate da residui bellici esplosivi. Il [Piano d'azione per la lotta contro le mine 2023–2026](#) punta ad attuare la Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo in questo campo. Questo piano, lanciato congiuntamente dal DFAE e dal DDPS,

17 Art. 22 del Regolamento dell'Aia concernente le leggi e gli usi della guerra per terra e art. 35 PA I.

18 L'accento è posto in questo caso sulle restrizioni introdotte per garantire il rispetto del DIU. Tuttavia la Svizzera impone anche restrizioni alle esportazioni di materiale bellico e ai servizi di sicurezza privati attraverso altre basi legali, come il DIDU.

19 Art. 35 par. 2 e 51 par. 4 lett. b) e c) PA I, Dichiarazione sul non usare proiettili ad esplosione in guerra (chiamata anche Dichiarazione di San Pietroburgo) e norme 70 e 71 dello studio del CICR sul DIU consuetudinario, v. nota 2.

20 Art. 35 par. 3 PA I e norma 45 dello studio del CICR sul DIU consuetudinario, v. nota 2.

21 Questi trattati contengono anche disposizioni che esulano dal DIU in materia di non proliferazione e disarmo.

22 Capitolo IV dello studio del CICR sul DIU consuetudinario, v. nota 2.

23 Nel 2021 la Svizzera ha presieduto la seconda conferenza di revisione della Convenzione sulle munizioni a grappolo.

24 Per ulteriori informazioni relative alle sanzioni penali in caso di violazioni del DIU v. cap. 4.

25 Per decisione del Consiglio federale nel 2018, 2019 e 2024, la Svizzera non ha firmato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

26 OPAC, Conferenza degli Stati Parte, decisione del 1° dicembre 2021, Intesa sull'uso aerosolizzato di sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale per mantenere l'ordine pubblico.

identifica tre campi d'azione: (i) **la promozione del quadro normativo**, in virtù del quale la Svizzera si adopera per il rispetto dei trattati internazionali, incoraggia gli Stati che non vi hanno aderito a seguire i principi fondamentali delle convenzioni pertinenti e sostiene gli sforzi per chiarire i casi di presunte violazioni; (ii) **lo sminamento umanitario sul campo** e (iii) **l'innovazione**. Per mettere in pratica questo piano d'azione, la Svizzera collabora strettamente con altri governi e organizzazioni internazionali, il CICR, il Centro internazionale di sminamento umanitario (GICHD) e la società civile. Ogni anno investe tra i 18 e i 20 milioni di franchi per le operazioni di sminamento umanitario, la sensibilizzazione ai rischi, l'assistenza alle vittime e il rafforzamento delle capacità locali, e per facilitare l'attuazione delle convenzioni internazionali esistenti. Gli sforzi di sensibilizzazione includono attività di diffusione del DIU presso gruppi armati non statali che impiegano mine²⁷. Inoltre, la Svizzera ha intensificato il proprio impegno in Ucraina, soprattutto con contributi finanziari sostanziali nel 2023, e ha approvato un budget considerevole per il periodo 2024–2027 dedicato alle operazioni di sminamento. Durante la sua presidenza della seconda conferenza di revisione della Convenzione sulle munizioni a grappolo, la Svizzera ha coordinato l'elaborazione della Dichiarazione di Losanna e del Piano d'azione di Losanna, volti a promuovere l'universalizzazione e l'attuazione della Convenzione nel periodo 2021–2026.

La Svizzera si è inoltre adoperata per l'inclusione di misure concrete nell'ambito di consultazioni sfociate nell'adozione, nel 2022, di una dichiarazione politica volta a proteggere meglio i civili contro l'utilizzo di armi esplosive nelle zone popolate²⁸.



Foto: DDPS

²⁷ Per ulteriori informazioni sulla diffusione del DIU v. cap. 5.

²⁸ EWIPA Dublin Conference 2022, [Political Declaration on Strengthening the Protection of Civilians from the Humanitarian Consequences Arising from the Use of Explosive Weapons in Populated Areas](#), adottata sotto la direzione dell'Irlanda.

Sfide

Oggigiorno i progressi tecnologici hanno dato vita a nuovi mezzi e metodi di guerra. Si tratta però di capire come possano essere utilizzati nel rispetto del DIU. La Svizzera contribuisce a chiarire le questioni in questo campo partecipando attivamente ai lavori di vari forum. Il tema delle nuove tecnologie è approfondito in particolare nel capitolo 8 del presente rapporto e nella scheda tecnica corrispondente.

3.2 Procedura di valutazione delle nuove armi

Quadro giuridico del DIU

In virtù dell'articolo 36 del Protocollo I, che riflette in parte il diritto internazionale consuetudinario²⁹, ciascuno Stato Parte ha l'obbligo di valutare la liceità di tutte le nuove armi e di tutti i nuovi mezzi e metodi di guerra che studia, mette a punto, acquisisce o adotta e deve chiarire se l'impiego potrebbe violare, in determinate o in tutte le circostanze, le disposizioni del Protocollo I o altre norme del diritto internazionale. Il sistema d'arma da acquisire deve in particolare rispettare i seguenti principi del DIU: (i) non causare ferite o sofferenze inutili; (ii) essere adatto a un uso mirato contro obiettivi militari o non avere effetti indiscriminati e (iii) non causare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale. Inoltre, ogni Stato deve assicurarsi di non essere parte di un trattato che vieti o limiti l'uso del sistema d'arma da acquisire (p. es. armi incendiarie, munizioni che emettono frammenti non rilevabili, mine antiuomo ecc.)³⁰.

²⁹ Per la Svizzera, in qualità di Stato Parte del PA I, l'art. 36 di questo Protocollo è la norma applicabile che richiede di valutare la liceità delle nuove armi. Alcuni elementi indicano che l'art. 36 potrebbe di recente essere stato considerato come avente carattere consuetudinario. La Svizzera ritiene che esista almeno un obbligo generale di effettuare esami giuridici delle nuove armi e dei nuovi metodi di guerra in virtù dell'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e della massima *pacta sunt servanda*. Dato che gli Stati hanno il divieto di utilizzare mezzi e metodi di guerra in contraddizione con il DIU, un'attuazione in buona fede delle disposizioni pertinenti esige, secondo la Svizzera, un esame sistematico delle nuove armi e dei nuovi mezzi e metodi di guerra per verificare che possano essere impiegati in modo conforme al DIU nei conflitti armati internazionali e non internazionali.

³⁰ Cfr. i divieti e le limitazioni di cui al Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie (Protocollo III; RS 0.515.091) e al Protocollo relativo alle armi laser accecanti (Protocollo IV; RS 0.515.091.1) alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (RS 0.515.091) e la Convenzione del 18 settembre 1997 sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (RS 0.515.092).

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La procedura di valutazione delle nuove armi è disciplinata dall'[ordinanza del DDPS del 26 marzo 2018 sul materiale](#) (art. 11, RS 514.20). La valutazione è di competenza del settore Diritto internazionale bellico dello Stato maggiore dell'Esercito svizzero (organo di controllo). L'organo di controllo deve essere coinvolto in una fase iniziale del processo di acquisizione da parte dell'organismo responsabile di valutare il fabbisogno o di procedere all'acquisto. Effettua una verifica a sé stante e ha accesso alle informazioni e ai documenti pertinenti. Su sua richiesta, la direzione del progetto organizza studi o fa appello a esperti al fine di valutare gli effetti dell'arma in questione, in particolare nel campo della medicina, della fisica, della chimica e della protezione dell'ambiente.

Buone pratiche

Secondo l'ordinanza del DDPS sopramenzionata, l'esame di conformità al diritto internazionale delle nuove armi è suddiviso in tre fasi. A questo proposito l'ordinanza prevede che «prima dell'elaborazione di un concetto e prima della realizzazione e dell'introduzione di un sistema d'arma» debba essere disponibile una dichiarazione positiva di conformità al diritto internazionale³¹.

- Prima dell'elaborazione del concetto, l'organo di controllo delinea una panoramica degli obblighi di diritto internazionale pertinenti e valuta se il fabbisogno può essere soddisfatto conformemente al diritto internazionale. Eventuali requisiti riguardanti la valutazione del tipo di arma e la realizzazione di studi o test specifici devono essere inclusi nel mandato del progetto.
- Prima della realizzazione (acquisto/produzione), l'organo di controllo valuta se il tipo di arma da acquistare può essere utilizzato conformemente al diritto internazionale. Se del caso, elabora condizioni e complementi per l'elaborazione dei futuri regolamenti e piani d'impiego e di istruzione.
- Prima dell'introduzione presso la truppa, l'organo di controllo valuta se i regolamenti come pure i piani d'impiego e di istruzione elaborati per il tipo di arma da acquistare considerano e integrano le disposizioni del diritto internazionale, garantendo così un impiego del sistema d'arma conforme al diritto.

Il DDPS sostiene inoltre la formazione e il perfezionamento di esperti nazionali e internazionali incaricati del controllo delle armi, in virtù del diritto internazionale, o di altre questioni legate alle armi³².

3.3 Commercio internazionale di armi

Quadro giuridico del DIU

Il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT; RS 0.518.61) regola il commercio internazionale delle armi classiche e delle relative munizioni, parti e componenti, allo scopo, in particolare, di ridurre la sofferenza umana e di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello internazionale e regionale. Gli articoli 6 e 7 dell'ATT fissano rigorosi criteri per il trasferimento di armi soprattutto per evitare che queste servano a commettere violazioni gravi del DIU. Queste norme si fondano in parte sul dovere degli Stati di rispettare e di far rispettare il DIU (cap. 7), sancito nell'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e ripreso nel preambolo dell'ATT. Secondo l'articolo 6 paragrafo 3 dell'ATT, uno Stato Parte deve rifiutare il trasferimento di armi che rientrano nel campo di applicazione dell'ATT qualora sia a conoscenza che queste armi possano essere utilizzate per la commissione di genocidi, crimini contro l'umanità o crimini di guerra. Se un'esportazione non è proibita dall'articolo 6, lo Stato Parte deve applicare i criteri di valutazione dei rischi elencati nell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b: deve rifiutare l'esportazione se esiste tra le altre cose il rischio «rilevante» che le armi esportate possano servire a commettere o facilitare gravi violazioni del DIU (art. 7 par. 3)³³.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

In Svizzera i controlli sull'esportazione di materiale bellico sono disciplinati dalla [legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico](#) (LMB; RS 514.51). Secondo questa legge, la fabbricazione, le attività di mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico e non ledono i principi della politica estera svizzera né gli impegni internazionali da essa contratti (art. 22). Tra questi impegni figurano in particolare le disposizioni dell'ATT, ratificato dalla Svizzera nell'aprile del 2015. Le autorizzazioni per le esportazioni sono rilasciate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) previa consultazione degli altri servizi competenti dell'Amministrazione federale. Ai sensi dell'LMB (art. 22a cpv. 2), una domanda per l'autorizzazione è respinta, tra le altre ragioni, se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale o se esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile.

31 L'art. 11 cpv. 2 definisce i sistemi d'arma come tutti i mezzi destinati a uccidere o ferire persone o a pregiudicarne temporaneamente le prestazioni oppure tutti i mezzi destinati a distruggere, danneggiare o rendere temporaneamente inoperanti oggetti, tra cui anche munizioni, proiettili o sostanze che producono gli stessi effetti.

32 Per esempio la formazione «Weapons Law and the Legal Review of Weapons» presso il Centro ginevrino per la politica di sicurezza (GCSP).

33 In occasione della ratifica dell'ATT la Svizzera ha emesso una [dichiarazione che chiarifica la sua interpretazione di determinate disposizioni di questo trattato](#), in particolare le espressioni «gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949» (art. 6 par. 3) e «rischio rilevante» (art. 7 par. 3).

3.4 Società militari e di sicurezza private

Quadro giuridico del DIU

Alcuni Stati delegano attività a società militari e di sicurezza private (PMSC). Queste attività comprendono, per esempio, la sorveglianza di edifici, la protezione di persone, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi d'armamento, la detenzione di prigionieri e la formazione delle forze armate. Il diritto internazionale prevede un certo numero di norme relative alle operazioni delle PMSC, in particolare in materia di DIU e DIDU. Mentre determinate norme si applicano direttamente alle PMSC o al loro personale, altre si applicano agli Stati nelle loro relazioni con queste società. È il caso degli Stati che delegano attività alle PMSC (Stati contraenti), di quelli sul cui territorio operano le PMSC (Stati territoriali) e di quelli in cui le PMSC hanno sede (Stati d'origine).

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La Svizzera si impegna a promuovere il rispetto del DIU e del DIDU nelle situazioni in cui intervengono le PMSC, compresi i conflitti armati. Insieme al CICR ha guidato il processo sfociato nell'adozione del [Documento di Montreux](#) nel 2008. Strutturato in due parti, il documento chiarisce la messa in atto degli obblighi in materia di diritto internazionale relativi alle attività delle PMSC e illustra una serie di buone pratiche per aiutare gli Stati a tenervi fede. Inoltre, incoraggia l'adozione di normative nazionali sulle PMSC al fine di migliorare il rispetto del diritto internazionale. Ad oggi, il Documento di Montreux è sostenuto da 59 Stati e 3 organizzazioni internazionali. Nel 2014 è stato fondato il [Forum del Documento di Montreux](#) che, copresieduto dalla Svizzera e dal CICR, offre ai partecipanti una piattaforma di consultazione informale allo scopo di sostenere l'attuazione del documento a livello nazionale. In questo contesto, la Svizzera e il CICR si impegnano a promuovere il dialogo tra le autorità nazionali di regolamentazione nel campo dei servizi di sicurezza privati. Anche gli Stati che ancora non sostengono il Documento di Montreux sono invitati a partecipare alle discussioni in seno al Forum³⁴.

Parallelamente, il DFAE incoraggia le PMSC a contribuire all'attuazione del Documento di Montreux, in particolare attraverso l'adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC). Quest'ultimo documento è stato redatto nel 2010 in seguito a un'iniziativa multilaterale lanciata dalla Svizzera. Concretamente, le società che aderiscono all'ICoC si impegnano a rispettare il DIU e il DIDU quando forniscono i propri servizi di sicurezza in regioni in cui lo Stato di diritto è debole. Il monitoraggio del rispetto delle

disposizioni dell'ICoC è garantito dall'Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza con sede a Ginevra ([ICoCA](#)). In Svizzera le buone pratiche del Documento di Montreux sono attuate nel quadro della [legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero](#) (LPSP; RS 935.41).



Foto: ICoCA

Buone pratiche

L'obiettivo della LPSP è quadruplo: preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, attuare gli obiettivi della sua politica estera, preservare la sua neutralità e garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare del DIDU e del DIU (art. 1). La LPSP proibisce a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel suo campo di applicazione di esercitare un'attività connessa a una partecipazione diretta a ostilità all'estero. Inoltre prevede il divieto di svolgere attività contrarie ai propositi della legge, in particolare all'obiettivo di garantire il rispetto del DIU e del DIDU. Affinché tale obiettivo venga raggiunto, le società sottoposte alla LPSP devono aderire all'ICoC e provare che i membri del loro personale siano stati debitamente informati in materia di DIU e DIDU.

L'autorità incaricata dal Consiglio federale di attuare la LPSP è la Segreteria di Stato del DFAE, mentre l'unità incaricata dell'attuazione operativa della legge è la Sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP), facente parte della Divisione Sicurezza internazionale. Le società che dalla Svizzera intendono fornire prestazioni di sicurezza private all'estero sono tenute a dichiarare la loro intenzione in anticipo. La CESP esamina le dichiarazioni ricevute, avvia una procedura d'esame qualora esistano indizi che l'attività dichiarata possa non essere conforme agli obiettivi della legge e può vietare interamente o parzialmente un'attività³⁵.

³⁴ Il Centro per la governance del settore della sicurezza (DCAF) ne assicura il segretariato. In questa veste, invita gli Stati a presentare richieste di sostegno consultivo in merito alla regolamentazione delle società militari e di sicurezza private.

³⁵ Per maggiori dettagli consultare i [rapporti di attività](#) pubblicati annualmente dalla sezione.

4 Perseguimento penale delle violazioni gravi del DIU

Le violazioni gravi del DIU, come gli attacchi deliberati contro la popolazione o beni di carattere civile, l'uso di armi proibite, la tortura, la detenzione illegale, gli sfollamenti forzati o il reclutamento di bambini soldato, costituiscono crimini di guerra. Il loro perseguimento è di fondamentale importanza per garantire il rispetto del DIU. Secondo il DIU, la responsabilità dei crimini di guerra ricade su singole persone, e gli autori di tali crimini devono essere perseguiti e puniti dagli Stati. La Svizzera dispone degli strumenti e dei meccanismi necessari al perseguimento dei crimini di guerra a livello nazionale (4.1). Sul piano internazionale si impegna a favore della lotta contro l'impunità (4.2).

4.1 Autorità nazionali di perseguimento penale

Quadro giuridico del DIU

Secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il relativo Protocollo I del 1977 come pure secondo altri trattati e il diritto internazionale consuetudinario³⁶, gli Stati sono tenuti a perseguire penalmente i crimini di guerra. La natura e la portata di questo obbligo varia da un trattato all'altro, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione materiale e personale della repressione. Il DIU prevede che gli Stati abbiano l'obbligo di ricercare gli autori di crimini di guerra, indipendentemente dalla loro nazionalità. Inoltre, secondo il diritto internazionale consuetudinario i crimini di guerra sono imprescrittibili³⁷.

36 La norma 157 dello studio del CICR sul DIU consuetudinario prevede che «Gli Stati hanno il diritto di conferire ai propri tribunali interni giurisdizione universale in materia di crimini di guerra». Secondo la norma 158, «Gli Stati devono indagare sui crimini di guerra che si presume siano stati commessi dai propri cittadini o dalle proprie forze armate, o sul proprio territorio e, se necessario, processare le persone sospette» (v. nota 2). Gli Stati devono anche indagare sugli altri crimini di guerra che rientrano nella loro giurisdizione e, se necessario, processare le persone sospette. Si tratta di norme di diritto internazionale consuetudinario, applicabile nei conflitti armati sia internazionali che non internazionali. Nel diritto convenzionale le Convenzioni di Ginevra e il loro Protocollo I obbligano gli Stati a conferire ai loro tribunali nazionali una giurisdizione universale sui crimini di guerra noti come «infrazioni gravi» [cfr. art. 49, 50, 129, 146 Convenzioni di Ginevra I-IV e art. 85 par. 1 PA I]. Altri trattati obbligano inoltre gli Stati Parte a prevedere una giurisdizione universale su alcuni reati, anche quando sono commessi durante un conflitto armato. Tra questi, in particolare, la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 5), la Convenzione del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (art. 6) e il secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (art. 16 par. 1).

37 Norma 160 dello studio del CICR sul DIU consuetudinario, v. nota 2.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

Oltre che delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi, la Svizzera è parte di vari trattati che criminalizzano le gravi violazioni del DIU, in particolare nel settore delle armi e dei beni culturali³⁸. Dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 2010 la Svizzera ha punito i crimini di guerra sulla base di clausole rinviati alle disposizioni pertinenti del DIU nel suo [Codice penale militare](#) (CPM)³⁹. In seguito alla ratifica dello Statuto di Roma della CPI, il legislatore svizzero ha proceduto a codificare i crimini di guerra nel [Codice penale](#) (art. 264b–264j CP)⁴⁰. In questo contesto, ha stabilito il principio di un regime uniforme per il perseguimento dei crimini di guerra, indipendentemente dalla natura del conflitto, sia esso internazionale o non internazionale (art. 264b CP). Disposizioni analoghe sono state introdotte nel diritto penale militare (art. 110–114 CPM).

Nel diritto svizzero, il perseguimento dei crimini di guerra è imperniato su due capisaldi: in primo luogo, i crimini di guerra sono imprescrittibili⁴¹ e, in secondo luogo, la Svizzera può perseguire i crimini di guerra commessi all'estero anche quando l'autore non è un cittadino svizzero e l'atto non è stato commesso contro un cittadino svizzero, ribadendo così il principio della giurisdizione universale⁴². Tuttavia, l'esercizio di tale giurisdizione è soggetto a due condizioni cumulative: (1) la presenza dell'autore in Svizzera al momento dell'avvio del procedimento e (2) l'assenza di una domanda di estradizione o della possibilità di deferimento a un tribunale penale internazionale. Il perseguimento penale dei crimini di guerra

38 Si tratta per esempio della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e del suo secondo Protocollo del 1999, della Convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, della Convenzione del 10 dicembre 1976 sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile, del Protocollo II modificato, allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (mine, trappole e altri dispositivi), della Convenzione del 13 gennaio 1993 sulle armi chimiche e della Convenzione del 18 settembre 1997 sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiumano e sulla loro distruzione.

39 RS 321.0

40 RS 311.0

41 Art. 101 cpv. 1 lett. c. CP. L'imprescrittibilità si applica se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente (art. 101 cpv. 3 CP).

42 Art. 264m cpv. 1 CP.

è di competenza del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). La giustizia militare è competente per perseguire crimini di guerra in tempo di guerra⁴³. Nel 2023 la Corte d'appello del Tribunale penale federale ha pronunciato per la prima volta una condanna per crimini contro l'umanità⁴⁴: questa sentenza

sottolinea l'importanza del principio della giurisdizione universale e dimostra l'impegno della Svizzera contro l'impunità per i crimini più gravi.

Buone pratiche

La codificazione dei crimini di guerra nella legislazione svizzera ha permesso di definire in modo più chiaro e prevedibile i comportamenti considerati criminali. Poiché tale pratica richiede notevoli sforzi da parte del legislatore, la Svizzera

43 La giustizia militare è competente in tempo di guerra e/o quando l'autore presunto o la vittima sono militari (membri dell'Esercito svizzero).

44 Tribunale penale federale, Corte penale, [sentenza del 18 giugno 2021](#), SK.2019.17; Tribunale penale federale, Corte d'appello, [dispositivo della decisione del 30 maggio 2023](#), CA.2022.8, che conferma la condanna di Alieu Kosiah per crimini di guerra.



Foto: ICC-CPI

ha mantenuto una clausola generale che rinvia al DIU⁴⁵ e che permette di rispondere all'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario o alla ratifica da parte della Svizzera di un nuovo trattato o di emendamenti sui crimini di guerra. Di recente la Svizzera ha ratificato l'emendamento allo Statuto di Roma che definisce crimine di guerra il fatto di affamare intenzionalmente i civili nei conflitti armati non internazionali⁴⁶.

Sfide

Il perseguimento dei crimini di guerra presenta alcune sfide. La raccolta di prove relative ai reati commessi all'estero è spesso complessa, in particolare quando i fatti sono molto lontani nel tempo. La cooperazione giudiziaria, specialmente con altri Stati e tribunali internazionali, è fondamentale. La Svizzera può fornire assistenza giudiziaria in materia penale per i crimini di guerra sulla base della [legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale](#) (RS 351.1). Questa legge, grazie alla sua recente revisione, si applica ormai ai procedimenti della cooperazione in materia penale non solo con gli Stati, ma anche con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali⁴⁷. Inoltre, la Svizzera ha sostenuto attivamente l'iniziativa sull'assistenza giudiziaria per i crimini internazionali («MLA Initiative»), che è sfociata nell'adozione di una nuova convenzione volta a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di indagini e perseguimento di determinati crimini internazionali⁴⁸. La Svizzera ha firmato questa convenzione il 14 febbraio 2024 e potrà ratificarla dopo l'approvazione del Parlamento.

4.2 Impegno sul piano internazionale

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La lotta contro l'impunità a livello internazionale è una delle priorità della politica estera svizzera, come dimostrato dalla nuova [Strategia di politica estera 2024–2027](#), e si iscrive in un approccio più ampio di elaborazione del passato e prevenzione delle atrocità. Nell'ambito di pareri, azioni diplomatiche bilaterali e organismi multilaterali, la Svizzera chiede regolarmente che le violazioni gravi del DIU e del DIDU siano oggetto di indagini e che i responsabili siano puniti. Inoltre sostiene il lavoro dei tribunali penali internazionali, come la CPI, nonché gli sforzi dei singoli Stati nel rafforzare le loro autorità penali. Le autorità svizzere informano regolarmente la popolazione sul proprio operato in questo settore.

Buone pratiche

Nell'ambito del suo impegno nella lotta contro l'impunità, la Svizzera incoraggia attivamente altri Stati a ratificare lo Statuto di Roma della CPI e ad attuarlo nelle loro legislazioni. Inoltre fornisce un solido sostegno alla CPI affinché possa svolgere le sue attività in modo indipendente e imparziale, con la massima efficacia. In questo contesto ha per esempio inviato esperti forensi in Ucraina e mette regolarmente a disposizione personale specializzato presso la sede della Corte. La Svizzera ha anche proposto di modificare l'articolo 8 dello Statuto di Roma per includere tra i crimini di guerra il fatto di affamare intenzionalmente i civili come metodo di guerra nei conflitti armati non internazionali. L'Assemblea degli Stati Parte dello Statuto ha adottato all'unanimità questa proposta di modifica nel 2019⁴⁹, il che ha contribuito a migliorare la protezione dei civili: il fatto che la CPI possa perseguire questo crimine ha un effetto preventivo e permetterà di rendere giustizia alle vittime. La Svizzera promuove la ratifica di questo emendamento e ha messo a disposizione degli Stati una [guida](#) di buone pratiche volta a facilitarne la ratifica⁵⁰. In generale la Svizzera incoraggia gli Stati a ratificare tutti gli emendamenti allo Statuto di Roma al fine di ampliare la giurisdizione della CPI sul piano geografico e materiale.

Nello stesso tempo la Svizzera sostiene sul piano politico e finanziario i meccanismi d'indagine internazionali⁵¹ come pure lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche per la protezione degli archivi minacciati, al fine di preservare le informazioni e i documenti relativi a potenziali violazioni del DIU. A tal fine ha promosso l'elaborazione, da parte di un gruppo di esperti, dei «Guiding Principles on Safe Havens for Archives at Risk», adottati dal Consiglio internazionale degli archivi nell'ottobre del 2019.

45 Questa disposizione figura all'art. 264j CP.

46 [FF 2022 708](#), decreto federale che approva l'emendamento del 6 dicembre 2019 allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Affamare i civili).

47 Introduzione dell'art. 1 cpv. 3^{bis} e 3^{ter} AIMP, in vigore dal 1° giugno 2021.

48 Convenzione di Lubiana-L'Aia del 26 maggio 2023 sulla cooperazione internazionale nelle indagini e nel perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e di altri crimini internazionali.

49 Cfr. la risoluzione [ICC-ASP/18/Res.5](#) del 6 dicembre 2019.

50 Cfr. [Guida – Ratifica e attuazione dell'emendamento allo Statuto di Roma sul fatto di affamare i civili](#), 2022.

51 Tra cui il Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (IIM) sulla Siria, istituito dalla risoluzione A/71/248 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e il Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar, istituito dalla risoluzione 39/2 del Consiglio dei diritti umani.

5 Diffusione e formazione in DIU

Quadro giuridico del DIU

Per garantire il rispetto del DIU, gli Stati devono adoperarsi a divulgarlo. L'obbligo di diffondere il DIU vale sia in tempo di pace che di guerra⁵² e impone agli Stati di tradurre gli strumenti del DIU nelle loro lingue nazionali. Gli Stati devono anche integrare il DIU nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile. Il Protocollo I precisa inoltre che gli Stati devono provvedere alla formazione di consiglieri giuridici che assistano i comandanti nell'applicazione delle quattro Convenzioni di Ginevra e del Protocollo e nell'insegnamento adeguato da impartire alle forze armate a tale riguardo⁵³.

52 L'obbligo di diffusione del DIU è consolidato in più strumenti, quali le Convenzioni di Ginevra I-IV [art. 47, 48, 127, 144], il PA I [art. 83], il PA II [art. 19], la Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato [art. 25], la Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato [art. 6] e la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo [art. 42].

53 Art. 82 PA I.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

L'attività di diffusione del DIU è svolta da varie entità, come l'esercito e la CRS. All'interno dell'esercito, il DIU è integrato nei programmi di istruzione militare sulla base del regolamento 51.007.04 «Bases légales du comportement à l'engagement». Tutti i membri dell'Esercito svizzero devono seguire un corso online sul DIU nell'ambito della loro istruzione di base. Il DIU è anche integrato nelle esercitazioni di combattimento durante le formazioni militari e l'istruzione specifica all'impiego. L'Esercito svizzero dispone di consiglieri giuridici che hanno seguito una formazione approfondita in materia di DIU a vari livelli (brigade, divisioni, corpi di truppa delle forze speciali e Stato maggiore dell'esercito). In Svizzera, la formazione e la ricerca in DIU in campo accademico sono ampiamente sviluppate e promosse, soprattutto allo scopo di diffondere il DIU tra la popolazione nel suo insieme. Un gran numero di università e istituti offrono corsi di DIU e formazioni specializzate.



Foto: DDPS

Buone pratiche

Per promuovere la diffusione del DIU, l'Esercito svizzero utilizza vari strumenti pratici, tra cui un programma didattico a distanza. Ha anche emanato regolamenti e redatto cartoncini tascabili su temi specifici, per esempio sulle basi del DIU nel servizio medico, sul regime dei prigionieri di guerra e delle persone internate e sulla PBC (v. allegato). Organizza inoltre corsi di approfondimento sul DIU appositamente studiati per vari gruppi target come gli ufficiali e i sottoufficiali superiori, le unità sanitarie, i consiglieri giuridici, i comandanti e il personale militare impegnato nella promozione della pace⁵⁴.

Il DIU è inoltre integrato in esercitazioni pratiche e formazioni a tutti i livelli della gerarchia militare, per esempio nell'ambito della Scuola ufficiali dei blindati e dell'artiglieria⁵⁵. L'istruzione nel settore dei beni culturali, per esempio, si tiene in collaborazione con l'Ufficio federale della protezione della popolazione

e si rivolge anche al personale della protezione civile e alle istituzioni culturali che hanno uno stretto rapporto personale con tali beni. Dato che il DIU si applica a tutte le parti in conflitto, compresi i gruppi armati organizzati nell'ambito di un conflitto armato non internazionale, è anche fondamentale che sia diffuso presso tali gruppi⁵⁶.

54 L'Esercito svizzero organizza anche corsi in collaborazione con l'ONU e la NATO (p. es. corsi sul diritto d'impiego e sulle regole d'impiego nelle operazioni di pace per i sottoufficiali superiori, corsi per i futuri osservatori militari, il seminario dei consiglieri giuridici della Società internazionale di diritto militare e diritto della guerra e il corso «Central Role of the Commander»).

55 Nel 2023 è stato anche organizzato un «Training of trainers» in materia di DIU per i responsabili dell'istruzione di tutte le armi. In questo contesto è stato possibile sensibilizzare i partecipanti non solo al DIU in generale, ma anche a temi specifici come le armi esplosive nelle zone popolate.

56 In questo ambito la Svizzera sostiene da molti anni il lavoro del CICR e dell'organizzazione [Appel de Genève](#), che dialoga con i gruppi armati non statali al fine di promuovere il rispetto del DIU da parte di questi ultimi.



Foto: DDPS

6 Sostegno all'attuazione del DIU

Alcuni organismi possono assistere le autorità nazionali nell'attuazione del DIU. A livello nazionale, la Svizzera ha istituito il Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario (6.1) e riceve anche il sostegno della Croce Rossa Svizzera (6.2). A livello internazionale, sostiene attivamente la Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (6.3).

6.1 Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario

Quadro giuridico del DIU

Per garantire l'attuazione del DIU, gli Stati devono adottare misure giuridiche e pratiche che richiedono il coordinamento e il sostegno di diversi ministeri governativi e di altre istituzioni. La 26ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha raccomandato agli Stati di istituire commissioni nazionali con il compito di prestare consulenza e assistenza ai governi nell'attuazione e nella diffusione del DIU⁵⁷. Dato che le Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli aggiuntivi non richiedono la creazione di tali commissioni, gli Stati sono liberi di deciderne l'istituzione, la composizione e il funzionamento.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

Nel 2009 il Consiglio federale ha creato il Comitato interdipartimentale per il diritto internazionale umanitario (di seguito «Comitato interdipartimentale») in risposta alla raccomandazione summenzionata e lo ha dotato di un regolamento interno che ne definisce gli obiettivi, la composizione, le competenze e le modalità di lavoro. Il Comitato interdipartimentale è composto da rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). A livello nazionale, è responsabile dello scambio di informazioni e del coordinamento delle questioni e delle attività relative al DIU. In questa veste promuove e armonizza l'attuazione degli obblighi della Svizzera in materia di DIU, coordina le attività delle diverse autorità federali e mantiene le relazioni con la comunità scientifica, la società civile e le altre organizzazioni attive nel settore del DIU, tra cui la CRS e il CICR.

57 Cfr. la risoluzione 1 della [26ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa](#) tenutasi nel 1995 e le cui raccomandazioni sono state approvate da un gruppo di esperti riunito dalla Svizzera.

Buone pratiche

Il Comitato interdipartimentale adotta ogni anno un piano d'azione in cui stabilisce le priorità e gli obiettivi che intende raggiungere. Questi piani d'azione permettono di individuare le questioni prioritarie relative all'attuazione del DIU, nonché le misure e le attività che il Comitato interdipartimentale si prefigge per affrontarle. All'inizio di ogni anno il Comitato interdipartimentale valuta l'attuazione del piano d'azione dell'anno precedente al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissato. Il Comitato interdipartimentale si è anche familiarizzato con la piattaforma online del CICR, volta a promuovere il dialogo tra le commissioni nazionali di attuazione del DIU. Questo strumento consente gli scambi con altre commissioni nazionali di DIU al fine di condividere esempi di buone pratiche e problematiche legate all'attuazione nazionale del DIU per rafforzarne il rispetto. A livello internazionale, il Comitato interdipartimentale si impegna a promuovere iniziative nazionali di DIU, condividendo le proprie competenze ed esperienze, in particolare per quanto riguarda il suo mandato, la sua istituzione e la redazione di rapporti volontari⁵⁸. Nello specifico, partecipa attivamente alle riunioni regionali delle commissioni nazionali di DIU, l'ultima delle quali si è svolta nel 2023.

6.2 Croce Rossa Svizzera

Quadro giuridico del DIU

L'attuazione del DIU è un obiettivo fondamentale del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Questo movimento riunisce il CICR, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le società nazionali. In questo contesto le società nazionali occupano una posizione privilegiata a fianco dei poteri pubblici. Secondo gli Statuti del Movimento il ruolo delle società nazionali è quello di sostenere i rispettivi governi nell'esecuzione dei loro compiti umanitari, in particolare l'organizzazione di soccorsi d'emergenza per le vittime di conflitti armati, la diffusione del DIU, la protezione degli emblemi distintivi⁵⁹ e la promozione del rispetto del DIU⁶⁰.

58 Il CICR e il Comitato interdipartimentale hanno organizzato a tal fine scambi interstatali.

59 Per maggiori informazioni concernenti il ruolo della CRS relativo alla protezione dell'emblema distintivo v. cap. 2.1.

60 Art. 3 degli Statuti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla 25ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra nel 1986 ed emendati nel 1995 e nel 2006.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La CRS è stata fondata nel 1866. Secondo il [decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa svizzera](#) (RS 513.51), la CRS è riconosciuta come unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l'obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell'esercito. Il decreto federale elenca anche altre attività della CRS, come l'assistenza sanitaria volontaria, il servizio di trasfusione di sangue per i bisogni militari e civili, la promozione delle cure infermieristiche e altri compiti umanitari. In questo ambito i membri del Servizio Croce Rossa – un'entità della CRS composta da circa 250 persone di nazionalità svizzera che possiedono una formazione professionale nel settore sanitario – sostengono il servizio sanitario dell'Esercito svizzero nella formazione e sul campo. La CRS contribuisce inoltre alla ricerca delle persone scomparse anche a causa di conflitti armati. Il Servizio di ricerca della CRS è a disposizione di tutte le persone domiciliate in Svizzera che hanno perso i contatti con membri della famiglia o parenti stretti. Le ricerche sono effettuate in collaborazione con il CICR e i servizi corrispondenti di 191 società nazionali. Infine, la CRS svolge un ruolo chiave nella diffusione del DIU e nella formazione in questo campo.

Buone pratiche

Tra le attività di diffusione del DIU da parte della CRS rientra la pubblicazione, con il sostegno del Comitato interpartimentale, di un [manuale sul DIU all'attenzione dei parlamentari](#) che definisce le misure che questi possono adottare per rafforzarne il rispetto. Per esempio, i parlamentari possono sostenere la ratifica di un trattato di DIU, garantire il recepimento degli obblighi del DIU nel diritto nazionale e controllarne l'attuazione con le varie autorità interessate. Nelle scuole la CRS propone laboratori e giochi di ruolo per [insegnare in modo ludico i principi fondamentali del DIU](#).

Sfide

Non esistono attualmente servizi o programmi che garantiscano la diffusione sistematica del DIU tra la popolazione civile. Pertanto, in occasione della 33ª Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa [la CRS e la delegazione svizzera si sono impegnate volontariamente \(pledge\)](#) a collaborare più strettamente in questo ambito anche allo scopo di favorire l'uso di strumenti di comunicazione efficaci e moderni per rafforzare la promozione del DIU. La CRS e la Svizzera hanno per esempio sostenuto la realizzazione del film interattivo sul DIU «[If War Comes to You](#)», un'esperienza immersiva che invita gli spettatori a osservare i conflitti armati da diversi punti di vista tramite le persone che ne sono più direttamente colpite.



Foto: Croce Rossa Svizzera – CRS

6.3 Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti

Quadro giuridico del DIU

L'articolo 90 del Protocollo I prevede la costituzione di una «Commissione internazionale di accertamento dei fatti» (oggi nota come «Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti, IHFFC»), il cui mandato consiste nell'indagare su un qualsiasi fatto che potrebbe costituire un'infrazione grave delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo e nel favorire, attraverso i buoni uffici, il ritorno all'osservanza del DIU. La Commissione si compone di 15 membri che agiscono a titolo personale e sono eletti ogni cinque anni dagli Stati che hanno riconosciuto la competenza dell'IHFFC. L'IHFFC è l'unico organo permanente istituito da un trattato internazionale e competente per indagare su presunte violazioni del DIU.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

Al momento della ratifica del Protocollo I la Svizzera ha presentato una dichiarazione in cui riconosce la competenza dell'IHFFC ai sensi dell'articolo 90, autorizzandola a indagare – su richiesta – su un suo conflitto con un'altra Parte che ha

presentato la stessa dichiarazione. Inoltre, in qualità di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli aggiuntivi, la Svizzera assume il segretariato dell'IHFFC⁶¹.

Buone pratiche

La Svizzera si impegna affinché l'IHFFC possa adempiere il suo mandato e contribuire a garantire un migliore rispetto del DIU, incoraggia gli Stati ad avvalersi dei servizi dell'IHFFC e si adopera per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'esistenza e al ruolo dell'IHFFC nonché per aumentare il numero di Stati che ne riconoscono la competenza.

⁶¹ Al 1° gennaio 2024 gli Stati che riconoscevano la competenza dell'IHFFC erano 76.



Foto: IHFFC

7 Altre misure per garantire il rispetto del DIU

Quadro giuridico del DIU

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comune alle Convenzioni di Ginevra e dal diritto internazionale consuetudinario, gli Stati devono rispettare e far rispettare il DIU. Tale obbligo è valido sia sul piano interno che su quello esterno. A livello interno gli Stati devono adottare misure per garantire il rispetto del DIU da parte delle proprie forze armate, di altre persone o gruppi che agiscono a nome loro e più in generale delle popolazioni nel loro insieme. A livello esterno devono non solo astenersi dall'incoraggiare, dall'aiutare o dal sostenere le parti coinvolte in un conflitto armato a violare il DIU, ma anche fare tutto ciò che è ragionevolmente in loro potere per prevenirne le violazioni o porre fine a queste ultime.

Panoramica generale dell'attuazione da parte della Svizzera

La Svizzera ha adottato una serie di misure giuridiche e pratiche per assicurare il rispetto del DIU a livello interno ed esterno oltre che nei settori menzionati nei capitoli precedenti, anche per quanto riguarda la protezione della popolazione civile, la protezione delle missioni mediche e l'accesso umanitario nei conflitti armati. Inoltre, sostiene i processi volti a prevenire e affrontare le gravi violazioni del DIU e si adopera per garantire che le donne contribuiscano attivamente alla prevenzione dei conflitti e ai processi di pace⁶². In determinate situazioni la Svizzera ricorre ad azioni diplomatiche e denuncia pubblicamente le violazioni commesse. Infine, finanzia numerosi progetti che mirano a rafforzare il DIU⁶³.

Buone pratiche

La promozione del rispetto del DIU e la sua attuazione necessitano del dialogo tra gli Stati e in particolare della condivisione di buone pratiche. A tal fine la Svizzera organizza regolarmente dibattiti sul DIU⁶⁴. Nel 2021 e nel 2023, per esempio, la Svizzera e il CICR hanno organizzato incontri tra esperti

governativi volti a compiere progressi realistici e pragmatici nell'applicazione del DIU a livello nazionale⁶⁵. Questi incontri hanno permesso di discutere delle sfide nell'attuazione del DIU e di condividere buone pratiche per superarle.

La Svizzera è stato il primo Paese ad aver adottato una [Strategia per la protezione dei civili nei conflitti armati](#). A livello multilaterale, la Svizzera presiede a New York un gruppo informale di Paesi che si adopera per la protezione dei civili («Group of Friends of the Protection of Civilians in Armed Conflict»). Questo ruolo le offre la possibilità di influenzare positivamente i dibattiti e le decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione alla protezione della popolazione civile. La Svizzera ha fatto di questa tematica una delle sue priorità strategiche durante il suo mandato nel Consiglio di sicurezza nel biennio 2023–2024. Parallelamente al suo impegno a livello globale, la Svizzera si adopera per il rispetto del DIU con la sua presenza in situazioni di conflitto armato richiamando le parti coinvolte ai loro obblighi (protezione dei civili e accesso umanitario). Inoltre, i nuovi programmi di cooperazione bilaterali nei contesti in cui si applica il DIU dovranno d'ora in poi comprendere un'analisi ed elementi di risposta sulla protezione dei civili. L'obiettivo è utilizzare più sistematicamente la presenza della Svizzera in contesti molto fragili per contribuire al rispetto del DIU anche in fatto di protezione della popolazione civile.

In materia di accesso umanitario, la Svizzera si impegna in modo concertato a livello politico, giuridico e operativo. All'interno degli organismi dell'ONU e in occasione di contatti bilaterali con le parti interessate si adopera attivamente per garantire un accesso umanitario rapido e senza ostacoli alle popolazioni bisognose. In collaborazione con organizzazioni partner ha inoltre sviluppato strumenti che contribuiscono a garantire e rendere sicuro l'accesso umanitario, chiarendo le questioni legali e fornendo consigli pratici agli attori umanitari⁶⁶. Sul campo, la Svizzera si impegna a fornire assistenza e protezione alle vittime dei conflitti attraverso la propria azione umanitaria o tramite organizzazioni umanitarie come il CICR e il [Centro di competenza per i negoziati umanitari](#)⁶⁷,

62 Cfr. il [Piano d'azione nazionale per l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU](#).

63 La Svizzera sostiene per esempio progetti di ricerca, soprattutto a Ginevra, nonché diverse iniziative riguardanti il DIU, in particolare per rafforzarlo e chiarirne l'applicazione concreta nel settore della digitalizzazione.

64 Nel 2024, in occasione del 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra e in collaborazione con l'Accademia di diritto internazionale umanitario e di diritti umani (Académie du droit international humanitaire et de droits humains) di Ginevra, la Svizzera organizza in questa città sul Lemano una serie di incontri sul DIU rivolti a esponenti della diplomazia.

65 Protezione delle attività mediche in tempo di guerra (2021) e protezione dell'ambiente nei conflitti armati (2023).

66 Per maggiori informazioni cfr. l'[Handbook on the International Normative Framework](#) e il [Practitioners' Manual on Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict](#).

67 Il Centro è frutto di una decisione congiunta del CICR, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, del Programma alimentare mondiale, di Medici senza frontiere Svizzera e del Centro per il dialogo umanitario.

che facilita lo scambio e l'analisi delle esperienze e delle prassi nell'ambito dei negoziati umanitari per permettere alle popolazioni colpite di ricevere in maniera rapida ed efficace l'aiuto umanitario e il sostegno di cui hanno bisogno.

Inoltre, la Svizzera ha incluso deroghe umanitarie nel suo Codice penale (art. 260^{ter} e 260^{quinquies})⁶⁸. Infatti, in virtù dell'articolo 260^{ter} capoverso 2 CP, entrato in vigore nel 2021, il divieto di sostegno «non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949»⁶⁹.

La Svizzera svolge un ruolo cruciale nella prevenzione delle atrocità. Si adopera affinché gli Stati rafforzino i meccanismi a livello nazionale finalizzati a impedire violazioni massicce del DIU e del DIDU. Nel 2013 ha promosso la creazione della piattaforma internazionale «Global Action Against Mass Atrocity Crimes», che annovera rappresentanti sia degli Stati sia delle organizzazioni della società civile e offre uno spazio di

dialogo, di scambio di conoscenze e di buone pratiche sulla prevenzione delle atrocità.

La Svizzera ha svolto un ruolo pionieristico nell'ambito della rielaborazione del passato, un tema sul quale ogni anno organizza un corso per le delegazioni estere di alto livello. Sul piano bilaterale, tramite il DFAE fornisce su richiesta consulenza e sostegno affiancando una serie di processi politici, come l'attuazione della giustizia di transizione nell'ambito dell'accordo di pace in Colombia o la cooperazione tra il Kosovo e la Serbia per la ricerca delle persone scomparse durante il conflitto. Sul piano multilaterale, gode di un grande riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo di un quadro normativo sulla rielaborazione del passato. Inoltre, ha promosso l'istituzione del mandato del relatore speciale dell'ONU per la promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non ripetizione.

68 RS 311.0

69 Introdotto dal n. I della LF del 18 marzo 1994 ([RU 1994 1614](#); [FF 1993 III 193](#)). Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 del DF del 25 settembre 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° luglio 2021 ([RU 2021 360](#); [FF 2018 5439](#)).



Foto: DDPS

8 Tematiche di attualità

L'applicazione e il rispetto del DIU pongono sfide in vari ambiti. Attualmente la Svizzera segue da vicino le seguenti tematiche: le nuove tecnologie (8.1), il DIU nel Consiglio di sicurezza (8.2), le deroghe umanitarie (8.3) e la questione delle persone scomparse nei conflitti armati (8.4). Per maggiori informazioni si rimanda al link nella nota a piè di pagina⁷⁰.

8.1 Nuove tecnologie

La crescente digitalizzazione e gli sviluppi tecnologici (p. es. nei settori della robotica, dei sensori e dell'intelligenza artificiale) stanno influenzando la conduzione dei conflitti armati e quindi l'attuazione del DIU. Nei conflitti armati, il ciber spazio si è aggiunto ai tradizionali spazi operativi (spazio extra-atmosferico, aria, terra ecc.). I progressi dell'IA stanno aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito militare, anche per sistemi d'arma sempre più autonomi. Da un lato, questi sviluppi promettono una condotta della guerra più efficace (p. es. maggiore velocità e protezione delle truppe) o persino un maggiore rispetto del DIU (p. es. grazie a un'accresciuta precisione). Dall'altro, sollevano questioni di carattere giuridico, etico, umanitario e pratico. La Svizzera è impegnata in vari processi che affrontano i rischi di queste tecnologie e dei relativi sviluppi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del DIU.

8.2 Consiglio di sicurezza e DIU

Nell'ambito del suo mandato in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU nel biennio 2023–2024, la Svizzera annovera tra le sue quattro priorità la protezione della popolazione civile nei conflitti armati. In questo contesto si impegna in modo sistematico per il pieno rispetto e la promozione del DIU, in linea con la sua tradizione politica in questo campo. Più precisamente, la Svizzera si adopera attivamente per garantire che le misure adottate dal Consiglio di sicurezza (cosiddetti «prodotti») riflettano correttamente il DIU. Dall'inizio del suo mandato nel Consiglio di sicurezza nel 2023, la Svizzera constata una crescente relativizzazione del diritto internazionale – in particolare del DIU – nelle misure di questo organo, comprese le sue comunicazioni. Questa tendenza solleva preoccupazioni in relazione al riconoscimento dell'effetto vincolante di queste misure e rende necessaria una maggiore vigilanza per preservare l'integrità del DIU.

⁷⁰ Per ulteriori informazioni sulle tematiche affrontate in questo capitolo consultare [questo link](#), che contiene schede tecniche dettagliate.

8.3 Deroghe per limitare l'impatto delle sanzioni sugli aiuti umanitari

La Svizzera si impegna da tempo per limitare gli effetti negativi delle sanzioni sulle popolazioni civili e sulle attività umanitarie, conformemente al DIU. Nel dicembre del 2022 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2664 ([S/RES/2664 \[2022\]](#)), che contempla una deroga umanitaria concernente le misure di congelamento degli averi previste dai suoi regimi di sanzioni. Il suo obiettivo è facilitare la fornitura di aiuti umanitari e la realizzazione di altre attività in questo campo a favore delle popolazioni bisognose. La Svizzera ha subito sostenuto l'adozione della risoluzione 2664 e l'ha trasposta nella propria legislazione nazionale (con entrata in vigore il 1° giugno 2023)⁷¹. I regimi di sanzioni dell'UE ai quali la Svizzera si è associata prevedono numerose deroghe a favore degli attori umanitari. Se necessario, la Svizzera ne può aggiungere altre.

8.4 Persone scomparse

Nell'ambito della sua politica di promozione della pace, la Svizzera si impegna a cercare e identificare le persone scomparse, sia sul piano multilaterale che geografico. Caucaso, Kosovo, Medio Oriente e Ucraina sono tra le regioni e i Paesi prioritari dei programmi condotti in questo campo. La Svizzera sostiene inoltre l'Agenzia centrale di ricerca del CICR, un pilastro della tradizione umanitaria svizzera, e ha co-fondato l'[Alleanza mondiale a favore delle persone scomparse](#).

⁷¹ Ordinanza del 26 aprile 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali ([RU 2023 236](#)).

Conclusione

A 75 anni di distanza dall'adozione delle Convenzioni di Ginevra, lo scacchiere politico internazionale è caratterizzato da una crescente polarizzazione, mentre i conflitti armati continuano a causare grandi sofferenze umane, accompagnate da crisi economiche, ambientali e sanitarie. In questo contesto, l'attuazione del DIU rimane una sfida permanente.

Consapevole delle problematiche legate alla sua attuazione e della necessità di agire, la Svizzera sta adottando un approccio decisamente proattivo per rispettare e far rispettare il DIU. A tal fine prende misure concrete per prevenire le cause dei conflitti, attenuare le conseguenze dei conflitti armati, diffondere le norme del DIU e perseguirne le violazioni. Il presente rapporto volontario individua e spiega il complesso di misure adottate dalla Svizzera per vigilare sul rispetto e sull'attuazione del DIU.

L'aggiornamento del rapporto ha permesso di analizzare l'evoluzione nell'attuazione nazionale del DIU, di identificare le nuove sfide e di proporre relative misure al passo con i tempi. Il presente rapporto aggiornato illustra il costante impegno della Svizzera a favore del rispetto del DIU, mettendo in luce i progressi compiuti, le sfide emergenti e quelle tuttora attuali.

Sul piano interno, la redazione di questo rapporto e il suo aggiornamento hanno permesso una migliore comprensione condivisa delle misure di attuazione e delle sfide del DIU tra gli autori del documento (i membri del Comitato interdipartimentale), favorendo così lo sviluppo di sinergie, l'identificazione di buone pratiche e, in ultima analisi, rafforzando l'efficacia dell'azione svizzera (approccio pangovernativo). Questa iniziativa ha portato anche all'adozione, da parte del Comitato interdipartimentale, di nuovi piani d'azione per consentire alla Svizzera di consolidare l'attuazione del DIU, che sul piano nazionale richiede un impegno concreto, come testimonia il presente rapporto.

Il Consiglio federale è certo che il rapporto volontario in versione aggiornata contribuirà a rafforzare il rispetto del DIU in Svizzera e all'estero. Inoltre, incoraggia altri Stati a redigere un rapporto volontario in modo da arricchire lo scambio di buone pratiche sia a livello nazionale che internazionale. Il DIU ne uscirebbe rafforzato, garantendo una migliore protezione delle vittime dei conflitti armati.

Allegato

Trattati in vigore e misure di attuazione (Svizzera)

Tema	Trattato di DIU	Data di ratifica / adesione da parte della Svizzera	Strumenti legislativi di attuazione	Altre misure
Protezione delle vittime dei conflitti armati	Convenzioni di Ginevra (I-IV), 1949	31.03.1950	→ Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile	<p>Per quanto concerne l'attuazione delle Convenzioni di Ginevra in tempo di pace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto del Consiglio federale concernente l'applicazione nell'esercito delle Convenzioni di Ginevra <p>Per quanto concerne la protezione dei civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie pour la protection des civils dans les conflits armés <p>Per quanto concerne l'accesso umanitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict – Practitioners' Manual • Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict – Handbook on the International Normative Framework
	Protocollo aggiuntivo (I) alle Convenzioni di Ginevra, 1977	17.02.1982		
	Protocollo aggiuntivo (II) alle Convenzioni di Ginevra, 1977	17.02.1982		
	Protocollo aggiuntivo (III) alle Convenzioni di Ginevra, 2005	14.07.2006		
Minori	Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989	24.02.1997		Plan d'action du DFAE pour la protection des enfants associés aux forces ou groupes armés dans les conflits armés
	Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, 2000	26.06.2002		
Persone scomparse	Norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli aggiuntivi		<p>→ Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare</p> <p>→ Legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse</p>	
	Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, 2006	02.12.2016	→ Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata	
Emblema della Croce Rossa	Norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli aggiuntivi		<p>→ Legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce rossa</p> <p>→ Regolamento concernente l'uso e la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa</p>	

Tema	Trattato di DIU	Data di ratifica / adesione da parte della Svizzera	Strumenti legislativi di attuazione	Altre misure
Protezione dei beni culturali	Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954	15.05.1962	→ Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza → Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza → Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali → Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali	Strategia in materia di protezione del patrimonio culturale minacciato 2019–2023
	Protocollo dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954	15.05.1962		
	Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1999	09.07.2004		
Armi	La Dichiarazione sul non usare proiettili ad esplosione in guerra (detta anche Dichiarazione di San Pietroburgo), 1868	29.12.1868 (approvata dal Consiglio federale)		
	Convenzioni dell'Aia:			
	• (II) concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, 1899	20.06.1907		
	• (IV) concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, 1907	12.05.1910		
	• (VIII) concernente il collocamento di mine sottomarine automatiche di contatto, 1907	12.05.1910		
	• (IX) concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra, 1907	12.05.1910		
	Dichiarazioni dell'Aia:			
	• (IV, 2) che vieta i gas asfissianti, 1899	29.12.1900		
	• (IV, 3) che vieta l'uso di proiettili che si appiattiscono, 1899	29.12.1900		
	• (XIV) che vieta il lancio di proiettili esplodenti dall'alto dei palloni, 1907	12.05.1910		
	Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, 1925	12.07.1932		
	Convenzione che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, 1972	04.05.1976	→ Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni speciali e dei beni strategici → Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici	Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025

Tema	Trattato di DIU	Data di ratifica / adesione da parte della Svizzera	Strumenti legislativi di attuazione	Altre misure
	Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile, 1976	05.08.1988		
	<p>Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, 1980</p> <p>E i suoi Protocolli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (I) relativo alle schegge non localizzabili, 1980 • (II) sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, 1980 • (III) sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi incendiarie, 1980 • (IV) relativo alle armi laser accecanti, 1995 • (VI) sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi, riveduto, 1996 • CCW, articolo 1 emendato, 2001 • (V) sui residui bellici esplosivi, 2003 	<p>20.08.1982</p> <p>20.08.1982</p> <p>20.08.1982</p> <p>20.08.1982</p> <p>24.03.1998</p> <p>24.03.1998</p> <p>19.01.2004</p> <p>12.05.2006</p>		<p>A «compliance-based» approach to Autonomous Weapon Systems (documento di lavoro introdotto dalla Svizzera al Gruppo di esperti governativi della CCW)</p> <p>Rapporti annuali sull'impegno della Svizzera nello sminamento umanitario</p> <p>Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025</p>
	Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, 1993	10.03.1995	<p>→ Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari</p> <p>→ Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni speciali e dei beni strategici</p> <p>→ Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici</p>	Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025
	Convenzione sul divieto dell'impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, 1997	24.03.1998		<p>Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo 2022–2025</p> <p>Piano d'azione per la lotta contro le mine 2023–2026</p>
	Convenzione sulle munizioni a grappolo, 2008	17.07.2012		

Tema	Trattato di DIU	Data di ratifica / adesione da parte della Svizzera	Strumenti legislativi di attuazione	Altre misure
	Trattato sul commercio delle armi, 2013	30.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> → Legge federale sul materiale bellico → Ordinanza concernente il materiale bellico → Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni → Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni 	Rapporto iniziale della Svizzera sulle misure adottate per l'attuazione dell'ATT, 2016
Procedura di valutazione delle nuove armi	Norma prevista all'articolo 36 del Protocollo aggiuntivo (I) alle Convenzioni di Ginevra del 1949	17.02.1982	→ Ordinanza del DDPS sugli acquisti, l'utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale	
Società militari e di sicurezza private			<ul style="list-style-type: none"> → Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero → Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero 	Documento di Montreux Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
Perseguimento penale	Statuto della Corte penale internazionale, 1998 E suoi emendamenti: <ul style="list-style-type: none"> • articolo 8 (2010) • articoli 8^{bis}, 15^{bis} e 15^{ter} (2010) • articolo 8 (2019) 	12.10.2001 10.09.2015 10.09.2015 18.03.2022	Per quanto concerne la criminalizzazione dei crimini di guerra: <ul style="list-style-type: none"> → Legge federale sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale → Codice penale svizzero, articoli 264b-264j → Codice penale militare, articoli 110-114 Per quanto concerne la procedura penale: <ul style="list-style-type: none"> → Codice di procedura penale → Procedura penale militare → Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione Concernente l'assistenza giudiziaria: <ul style="list-style-type: none"> → Legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale → Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale 	

Tema	Trattato di DIU	Data di ratifica / adesione da parte della Svizzera	Strumenti legislativi di attuazione	Altre misure
Traduzione, diffusione e formazione in DIU	Norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949, nei Protocolli aggiuntivi e in altri trattati di DIU (v. nota a piè di pagina n. 49)			<p>Regolamento 51.007.04 «Bases légales du comportement à l'engagement», parte 4</p> <p>Documento 51.007.03 f «Règles fondamentales du droit international des conflits armés»</p> <p>Documento 51.007.06 f «Recours à la force militaire dans le cadre d'un conflit armé»</p> <p>Regolamento 51.002 f «Règlement de service de l'armée (RSA)»</p> <p>Regolamento 51.006 d «Prisonniers de guerre et internés civils»</p> <p>Documento 51.034 «Aide-mémoire pour les adjudants (Grandes Unités & Corps de troupe)»</p> <p>Regolamento 51.011 f «Règles d'engagement de l'armée»</p> <p>Regolamento 51.007.05 f «Les dix règles de base de la protection des biens culturels»</p> <p>Documento 59.020.01 f «Les règles fondamentales du droit international des conflits armés applicables au service sanitaire»</p> <p>Regolamento 69.003 d «Service d'assistance militaire»</p> <p>Documento 51.034 f «Documentation pour adjudants»</p> <p>Programma di apprendimento (e-learning) «Droit international des conflits armés (DICA) – Connaissance de base pour tous les militaires»</p> <p>Programma di apprendimento (e-learning) «Responsabilité du commandant en droit international des conflits armés»</p>
Sostegno all'attuazione del DIU	Statuti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa		<p>→ Decreto federale concernente la Croce Rossa svizzera</p> <p>→ Ordinanza sul Servizio della Croce Rossa</p>	

Colophon

Editore:
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
3003 Berna
www.dfae.admin.ch

Data di pubblicazione:
23.10.2024

Progetto:
Team Audiovisivi DFAE, Comunicazione DFAE, Berna

Imaginazione:
Typografⁱⁿ® Petra Wenger

Foto di copertina:
DDPS

Ordinazioni:
publikationen@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.
Può essere scaricata all'indirizzo www.dfae.admin.ch/pubblicazioni.

Berna, 2024, © DFAE

